

---

## Ente Erogatore Sicilia

---

**Data di pubblicazione** 22/12/1995

---

**Oggetto** L.R. 21 dicembre 1995, n. 85.  
Norme per l'inserimento lavorativo dei soggetti partecipanti ai progetti di utilità collettiva di cui all'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 ed interventi per l'attuazione di politiche attive del lavoro. (artt. 7 e 8)

---

**Obiettivo** Con L.R. 85/1995 la Regione Sicilia promuove e sostiene con misure straordinarie l'attivazione di politiche del lavoro finalizzate ad ampliare la base produttiva per creare nuove opportunità occupazionali.

L'art. 7 detta le norme per la promozione e il sostegno di nuove attività imprenditoriali nel comparto agricolo.

---

**Beneficiari** Sono ammesse a godere dei benefici le imprese agricole che prevedono un investimento non superiore a Lit. 2.000 milioni, costituite in Sicilia dai soggetti che abbiano partecipato alla realizzazione dei progetti di utilità collettiva disciplinati dall'art. 23 della L. n. 67/1988 secondo una delle seguenti opzioni:

- per periodi complessivamente non inferiori a 180 giorni e in servizio alla data del 31/10/1995;
- in qualità di coordinatori iscritti nella prima classe delle liste di collocamento e che abbiano mantenuto tale requisito sin dall'atto della prima assunzione nei progetti;
- in qualità di coordinatori soci-lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro a part-time.

Nel caso di società di persone o di imprese cooperative almeno l'80% dei soci deve essere composto da soggetti di cui sopra. Nel caso di società di capitali almeno l'80% del capitale deve appartenere ai suddetti soggetti.

---

**Azioni** La Regione finanzia le seguenti attività:

- a) coltivazione di prodotti agricoli non eccedentari mediante prassi di produzione agricola rispondenti alle esigenze di protezione dell'ambiente e delle risorse naturali o della conservazione dello spazio naturale e del paesaggio;
  - b) attività sementiera finalizzata alla produzione di colture da impiegare, mediante trasformazione, nella produzione di energia alternativa, ovvero per scopi di risparmio energetico;
  - c) attività agrituristiche;
  - d) attività di apicoltura, acquacoltura e itticoltura. Per dette attività, se e in quanto indipendenti da fondo rustico, l'acquisizione concernerà i beni aziendali necessari per l'esercizio d'attività di impresa.
- 

**Spese ammissibili** La Regione interviene concedendo:

- a) contributi in conto capitale per spese di impianto ed avviamento dell'attività calcolati sulla base delle spese ammissibili non superiori a Lit. 800 milioni e comunque al 50% delle predette spese. Il contributo in conto

capitale per l'acquisto di fondi rustici non può superare il 25% del costo complessivo del progetto;

b) mutui agevolati di ammontare non superiore al 70% delle spese di impianto e di avvio della iniziativa imprenditoriale, al tasso annuo del 2% e per la durata di 15 anni, comprensivi di un periodo di preammortamento di 3 anni;

c) contributi decrescenti ai primi tre anni di attività di impresa per le spese di gestione sostenute e documentate, nel limite di spesa previsto nel progetto:

Anno I°: contributo pari al 60% delle spese sostenute e comunque non superiore a Lit. 400 milioni;

Anno II° e III°: contributo pari al 40% delle spese sostenute e comunque non superiore a Lit. 250 milioni.

Per i contributi di cui alla lettera c) la L.R. 18/1999 ha autorizzato per il triennio 1999- 2001 la spesa di:

Anno 1999: Lit. 500 milioni;

Anno 2000: Lit. 1.000 milioni;

Anno 2001: Lit. 1.500 milioni.

L'ammontare complessivo delle agevolazioni concesse, a vario titolo, alle nuove attività imprenditoriali non può superare i suddetti limiti e comunque quanto previsto dalle norme comunitarie.

---

---

**Procedure**

---

**Data scadenza**

---

**Scadenza**

---

**Fonte normativa** Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana

---

**Riferimenti normativi** L.R. 21 dicembre 1995, n. 85 (G.U.R. 66/1995).

**Modulistica** L.R. 19 agosto 1999, n. 18 (G.U.R. 40/1999).

---

---

**Riferimenti operativi: indirizzi utili**